

## Allegato

### Istruzioni

### concernenti l'ordine di priorità in merito alla concessione di aiuti finanziari a favore del mantenimento del patrimonio culturale mobile

del 15 dicembre 2015

---

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),*

visto l'articolo 31 della legge federale del 20 giugno 2003<sup>1</sup> sul trasferimento dei beni culturali (LTBC),

*ordina:*

#### Capitolo 1: Disposizioni generali

##### a. Art. 1

Le presenti istruzioni disciplinano l'impiego del credito approvato a favore del mantenimento del patrimonio culturale giusta l'articolo 14 LTBC.

#### Capitolo 2: Ordine di priorità degli aiuti finanziari

##### b. Art. 2

Nel contesto degli aiuti finanziari per la custodia provvisoria a titolo fiduciario e la cura conservativa dei beni culturali di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera a LTBC la Confederazione considera prioritariamente progetti:

- a. il cui rinvio può mettere in pericolo il mantenimento del patrimonio culturale mobile; e
- b. patrocinati dall'UNESCO o da un'altra organizzazione internazionale per la protezione dei beni culturali.

##### c. Art. 3

Nel contesto degli aiuti finanziari per progetti a favore del mantenimento del patrimonio culturale di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera b LTBC la Confederazione considera prioritariamente progetti:

- a. riguardanti Stati contraenti con i quali è in vigore una convenzione giusta l'articolo 7 LTBC;
- b. riguardanti Stati per i quali il Consiglio federale ha adottato un provvedimento limitato nel tempo giusta l'articolo 8 LTBC;
- c. svolti nel quadro di operazioni internazionali concertate ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione dell'UNESCO del 14 novembre 1970<sup>2</sup> concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali;
- d. condotti da organizzazioni internazionali o con la loro collaborazione e destinati al mantenimento di beni culturali a rischio a causa di guerre, conflitti o calamità naturali;
- e. il cui rinvio può mettere in pericolo il mantenimento del patrimonio culturale mobile; o
- f. condotti in collaborazione con istituzioni con sede in Svizzera.

##### d. Art. 4

Nel contesto degli aiuti finanziari per facilitare il rimpatrio del patrimonio culturale di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera c LTBC la Confederazione considera prioritariamente progetti:

- a. riguardanti Stati contraenti con i quali è in vigore una convenzione giusta l'articolo 7 LTBC; o
- b. riguardanti Stati per i quali il Consiglio federale ha adottato un provvedimento limitato nel tempo giusta l'articolo 8 LTBC.

---

<sup>1</sup> RS 444.1

<sup>2</sup> RS 0.444.1

### **Capitolo 3: Disposizioni finali**

#### **e. Art. 5**

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2016.

... Dipartimento federale dell'interno  
Consigliere federale Alain Berset